

CHIARIMENTI N. 4

QUESITO

Si chiede conferma che alla garanzia provvisoria possano essere applicate tutte le seguenti riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del d. lgs. n. 36/2023:

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

Riduzione del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del codice

Riduzione del 20% per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125)

RISPOSTA

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le modalità indicate all'art. 10 del Disciplinare di gara.